



**COMUNE DI SAN BENEDETTO**  
**VAL DI SAMBRO**  
*PROVINCIA DI BOLOGNA*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE  
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED  
AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI  
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE  
AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

(Ai sensi dell'art.12 L.241/1990)

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 64 del 18 Novembre 2013

## Indice

Art. 1 - OGGETTO, INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI.....	3
Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 3 - FORME DI INTERVENTO.....	3
Art. 4 - PROCEDURE PER LA RICHIESTA.....	3
Art.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	4
Art.6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE.....	4
Art. 7 – EROGAZIONE.....	4
Art. 8 – RENDICONTO .....	5
Art. 9 - DECADENZA.....	5
Art. 10 - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI .....	5
Art. 11 - FINALITA' .....	5
Art. 12 - MODALITÀ' .....	6
Art. 13 – RENDICONTO .....	6
Art. 14 - PATROCINIO COMUNALE .....	6
Art. 15 - MODALITA' .....	6
Art. 16 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DI TRASPARENZA.....	6
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE.....	7

## **Art. 1 - OGGETTO, INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI.**

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplinando i criteri e le modalità che l'Amministrazione Comunale dovrà seguire per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati.

2. L'individuazione dei destinatari dei benefici è di competenza della Giunta Comunale la quale individua come tali, soggetti che hanno un legame con la comunità ed il territorio del Comune di San Benedetto Val di Sambro o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività nell'ambito dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e per la promozione dell'immagine del comune.

## **Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Le concessioni di cui al precedente articolo sono erogate nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- a) attività ricreative e sportive;
- b) attività culturali ed educative;
- c) cooperazione e solidarietà anche a livello internazionale;
- d) assistenza e sicurezza sociale, politiche giovanili;
- e) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- f) tutela ambientale.

## **Art. 3 - FORME DI INTERVENTO**

1. Gli interventi possono attuarsi mediante:

- a) erogazione di somme di denaro;
- b) attribuzione in godimento di beni mobili od immobili comunali;
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

## **Art. 4 - PROCEDURE PER LA RICHIESTA**

1. Per le attività di cui all'art. 2 possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:

- a) l'attività perseguita, risultante dallo statuto e dall'atto costitutivo o dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti, non abbia finalità di lucro e sia comunque idonea a soddisfare, direttamente o indirettamente, interessi pubblici;
- b) gli interessati inoltrino al Responsabile dell'Area competente apposita istanza di concessione di benefici corredata dal documento illustrativo dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo, con l'indicazione:

1. delle generalità della persona fisica rappresentante l'ente, l'associazione o il soggetto richiedente completa dei dati necessari al fine della tracciabilità dei flussi finanziari;
2. della descrizione dell'attività;
3. del programma e progetto dell'intervento;
4. del periodo di svolgimento;
5. della specificazione delle finalità e degli obiettivi per cui viene richiesto il contributo e dell'entità del sostegno economico richiesto e di altri eventuali contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima attività o iniziativa;
6. della dichiarazione di cui all'art.28 DPR 600/73.

## **Art.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Le domande di concessione di contributo, di cui ai precedenti articoli, dovranno pervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Per i casi di urgenza, determinati dal sopraggiungere di avvenimenti imprevisti, si può prescindere anche da detto ultimo termine.

## **Art.6 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

1. Le domande di contributo, pervenute entro i termini di cui all'articolo precedente, saranno esaminate ed eventualmente accolte tenendo conto dei seguenti criteri preferenziali:
  - a) sono preferiti gli interventi che consentono la partecipazione della generalità dei soggetti rispetto a quelli diretti a singoli gruppi o categorie di persone;
  - b) sono preferiti gli interventi che hanno un carattere permanente o ricorrente rispetto a quelli occasionali od "una tantum";
  - c) sono preferiti gli interventi che hanno carattere tradizionale, cioè storicamente consolidati, rispetto a quelli a carattere innovativo e pertanto di non ancora accertata idoneità a soddisfare gli interessi della comunità;
  - d) sono preferiti gli interventi che privilegiano le peculiarità culturali e storiche del territorio;
  - e) gli interventi a favore di singoli o di categorie ristrette di soggetti sono consentiti soltanto allorché il vantaggio ad essi arrecato corrisponda in modo evidente ad un interesse generale della comunità.

## **Art. 7 - EROGAZIONE**

1. Quando il beneficio economico consiste nell'erogazione di una somma di denaro, detta erogazione avverrà di norma in un'unica soluzione, dietro presentazione del rendiconto delle spese sostenute. In casi particolari l'erogazione potrà anche essere ripartita in più quote percentuali da corrispondersi ad inizio attività, nel corso della stessa ed a seguito di rendicontazione.
2. E' fatta comunque salva, in ipotesi particolari, la facoltà di concedere interamente il contributo anticipatamente, fatto salvo l'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo successivo.

## **Art. 8 – RENDICONTO**

1. Il soggetto beneficiario dei contributi comunali dovrà in ogni caso a conclusione dell'attività per la quale è stato assegnato il contributo, presentare al Comune un rendiconto delle spese sostenute ed una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti entro tre mesi dalla conclusione dell'attività per la quale è stato assegnato il contributo e comunque non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo.
2. E' in facoltà dell'amministrazione, quando lo ritenga opportuno, richiedere i documenti contabili relativi alla rendicontazione resa.
3. Non potrà essere concesso un nuovo contributo al soggetto che abbia omesso di rendicontare la spesa in corrispondenza ad un precedente contributo.

## **Art. 9 - DECADENZA**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
  - b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente articolo, in particolare per quanto attiene al consuntivo;
  - c) sia stato modificato in maniera sostanziale il programma dell'iniziativa. In tal caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

## **Art. 10 - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI**

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge Regionale 8 agosto 2001 n.26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 25 maggio 1999 n.10" ad integrazione ed in attuazione di tale normativa, ai contributi e finanziamenti concessi ad istituti scolastici pubblici presenti sul territorio si applica la normativa degli articoli seguenti.

## **Art. 11 - FINALITA'**

1. Le scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio potranno richiedere contributi ai sensi del presente regolamento, in materia di diritto allo studio e di qualificazione dell'attività educativa ed in particolare per:
  - a) acquisti e manutenzione di materiale, sussidi ed attrezzature di varia natura;
  - b) iniziative o progetti tesi a qualificare l'azione educativa delle scuole, ivi compresa l'integrazione di soggetti portatori di handicap;
  - c) attività funzionali e collegate ad attività degli organi collegiali e comunque tese al miglioramento del rapporto scuola-genitori.

## **Art. 12 - MODALITÀ'**

1. La richiesta di contributo dovrà essere formulata da parte del Dirigente Scolastico ed indirizzata al Sindaco. Dovrà indicare, oltre alla somma richiesta, le formalità e la destinazione del contributo stesso.
2. Le richieste dovranno pervenire a questo Ente, normalmente, antecedentemente all'inizio dell'anno scolastico, non è comunque esclusa, in relazione ad esigenze particolari la possibilità di richiedere contributi ai sensi del presente regolamento anche dopo tale data.

## **Art. 13 - RENDICONTO**

1. Le autorità scolastiche destinatarie dei contributi dovranno provvedere al termine dell'anno scolastico a rimettere a questo Ente un rendiconto illustrativo dell'utilizzazione dei finanziamenti ricevuti.

## **Art. 14 - PATROCINIO COMUNALE**

1. Si intende per patrocinio la partecipazione diretta dell'Amministrazione Comunale al cartello dei soggetti promotori dell'iniziativa.
2. La concessione del patrocinio è indipendente dal riconoscimento di un contributo finanziario per l'iniziativa, può peraltro prevedere la concessione di agevolazioni consentite dalla legge quali, per esempio, l'esenzione dal pagamento della tassa sulla occupazione del suolo pubblico, dalla tassa sulle pubbliche affissioni etc..

## **Art. 15 - MODALITÀ'**

1. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Responsabile dell'Area Competente dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le sue finalità e la sua rilevanza pubblica nonché l'assenza di fini di lucro.
2. Il patrocinio per iniziative di interesse per la cittadinanza è concesso dal Sindaco previa valutazione dell'istanza presentata dal soggetto interessato.
3. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura:  
"Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di San Benedetto Val di Sambro".  
Copie di tale materiale pubblicitario dovranno essere depositate presso l'Ufficio Segreteria del Comune antecedentemente alla effettuazione dell'iniziativa.

## **Art. 16 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DI TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art.26 comma 1° del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 il presente Regolamento viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune nella sezione:  
"Amministrazione Trasparente".

Ai sensi del combinato disposto dell'art.12 della Legge 241 del 1990 e dell'art. 26 comma 2° del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 si dispone che la corresponsione dei contributi di importo superiore a Euro 1.000,00 annui al medesimo beneficiario sia subordinata alla pubblicazione della Determinazione del Responsabile che dispone tale corresponsione.

Ai sensi dell'art.26 comma 1° del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 la pubblicazione viene esclusa dei dati identificativi delle persone fisiche destinatari dei provvedimenti di cui al presente articolo qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico - sociale degli interessati.

## **Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento abrogano e sostituiscono tutte le precedenti in vigore presso questo Ente con esse contrastanti, anche se inserite in atti o Regolamenti diversi da quelli richiamati negli articoli precedenti e non espressamente indicati.

## **Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune decorrenti dalla data di esecutività della Delibera di approvazione dello stesso.